

REGOLAMENTO

dell'

esame di professione di specialista per reti di distribuzione

- **opzione “realizzazione”**
- **opzione “progetto e esercizio”**

del 26 settembre 2005

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Con l'esame professionale, il candidato deve dimostrare di possedere le capacità professionali e le cognizioni tecniche necessarie ad abilitarlo a occupare un posto nei quadri inferiori (per es. di capogruppo) per la costruzione di reti di distribuzione.

1.2 Organo responsabile

1.21 Le seguenti organizzazioni del mondo del lavoro costituiscono l'organo responsabile:

Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) e
Associazione delle imprese di installazione di linee aeree e di cavi (AILC)

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Lo svolgimento dell'esame è affidato a una commissione d'esame composta di 5 - 9 membri. Il presidente e i membri della commissione sono nominati dagli organismi competenti dell'AES e dell'AILC per un periodo di 3 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. A parità di voti, è determinante il voto del presidente.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana la guida concernente il regolamento d'esame;
- b) fissa la tassa d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31.12.1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina e impiega i periti;
- g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il rilascio dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide il riconoscimento delle prestazioni compiute in relazione ad altri titoli;
- l) rende conto alle istanze superiori e all'UFFT della sua attività;
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità.

2.22 La commissione d'esame può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo al segretariato dell'AES.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- le date dell'esame
- la tassa d'esame
- il recapito per l'iscrizione
- il termine d'iscrizione

3.2 Iscrizione

L'iscrizione include:

- a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

3.31 Sono ammessi al pre-esame:

- a) i titolari di un attestato federale di capacità di elettricista per reti di distribuzione in grado di comprovare due anni di attività pratica in questa professione;
- b) i titolari di un attestato federale di capacità in una professione affine in grado di comprovare tre anni di attività pratica in materia di progettazione, costruzione, manutenzione o gestione di reti di distribuzione elettriche.

L'esame principale può essere dato nell'opzione "realizzazione" o nell'opzione "progetto e esercizio". Sono ammessi all'esame principale i candidati che:

- a) hanno superato il pre-esame; e
- b) possono comprovare almeno sei mesi di pratica supplementare in tre settori d'attività dell'indirizzo corrispondente. Un elenco di possibili settori d'attività figura nella guida.

È fatto salvo il pagamento della tassa d'esame entro il termine fissato al punto 3.41.

3.32 UFFT decide l'equipollenza dei diplomi conseguiti all'estero.

3.33 La decisione in merito all'ammissione al pre-esame e all'esame principale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici, specificando l'autorità di ricorso e il termine di presentazione del ricorso.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. L'eventuale contributo alle spese per il materiale è percepito separatamente.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi, è rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Il mancato superamento del pre-esame o dell'esame principale non dà diritto al rimborso della tassa.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 La stesura dell'attestato professionale e l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro sono soggette a una tassa (a carico dell'organo responsabile).

3.46 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame sono a carico del candidato.

4 SVOLGIMENTO

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 15 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 I candidati hanno diritto a essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame come pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 5 giorni prima dell'inizio dell'esame, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro del candidato

- 4.21 Un candidato può ritirare la propria iscrizione entro 2 settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Decorso questo termine il ritiro è ammesso soltanto per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto;
 - b) malattia, infortunio o maternità;
 - c) lutto nella cerchia ristretta.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Esclusione

- 4.31 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.32 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di dare l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 Almeno due periti presenziano agli esami orali, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 I periti sono ricusati se sono parenti oppure se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. Alla riunione è invitata la persona in rappresentanza dell'UFFT.
- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato devono essere ricusati al momento della decisione dell'attribuzione dell'attestato professionale.

5 MODALITÀ E CONTENUTO

5.1 Parti dell'esame

- 5.11 Il pre-esame è un esame orale e/o scritto, che comprende le seguenti parti e dura:

Materia	Genere d'esame (orale/scritto)	Durata	
1	Conoscenze di base	scritto	3.0 – 4.0 ore
2	Impianti elettrici	orale e scritto	1.5 – 2.0 ore
3	Gestione di reti	orale e scritto	1.0 – 1.5 ore
4	Costruzione e manutenzione di impianti elettrici	orale e scritto	1.5 – 2.0 ore
5	Organizzazione e direzione	scritto	0.5 – 1.0 ore
Totale		7.5 – 10.5 ore	

L'esame principale è un esame orale e/o scritto, che comprende le seguenti parti e dura:

Materia	Genere d'esame (orale/scritto)	Durata	
6	Lavoro d'esame	orale e scritto	5.0 – 6.0 ore
7	Conoscenze professionali	orale	1.0 – 2.0 ore
Totale		6.0 – 8.0 ore	

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci ed eventualmente in sottovoci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione da dare a ciascuna voce e sottovoce.

5.2 Contenuto

- 5.21 Il contenuto dettagliato della materia d'esame è specificato nella guida concernente il regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lettera a.
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di grado terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Valutazione

- 6.11 Le note delle voci e delle sottovoci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.2.
- Le note delle voci orali, scritte e pratiche sono ponderate allo stesso modo.
- 6.12 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.2.
- 6.13 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.2 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Come note intermedie sono ammessi soltanto i mezzi punti.

7 SUPERAMENTO E RIPETIZIONE DELL'ESAME

7.1 Condizioni per il superamento dell'esame

7.11 Il pre-esame è superato se:

- a) la nota complessiva non è inferiore a 4,0;
- b) al massimo due note di materia sono inferiori a 4.0;
- c) nessuna nota di materia è inferiore a 3.0.

L'esame principale è superato se:

- a) la nota complessiva non è inferiore a 4.0;
- b) la nota nella materia "lavoro d'esame" non è inferiore a 4.0.

7.12 Il pre-esame o l'esame principale non sono superati se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza addurre motivi validi;
- d) è escluso dallo stesso.

7.2 Certificato d'esame

La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva;
- b) il superamento o meno dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga superato il pre-esame o non venga rilasciato l'attestato professionale.

7.3 Ripetizione dell'esame

7.31 Chi non ha superato il pre-esame o l'esame principale può ripeterlo due volte.

7.32 La ripetizione si limita alle parti nelle quali non si sia ottenuta almeno la nota 5,0.

7.33 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

8 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

8.1 Titolo e pubblicazione

8.11 Chi supera l'esame principale ottiene l'attestato professionale federale. Questo attestato è rilasciato dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione d'esame.

8.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Specialista per reti di distribuzione opzione “progetto e esercizio” con attestato professionale federale**
- **Specialista per reti di distribuzione opzione “realizzazione” con attestato professionale federale**
- **Netzfachmann/ Netzfachfrau Fachrichtung „Ausführung“ mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Netzfachmann/ Netzfachfrau Fachrichtung „Projektierung und Betrieb“ mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Spécialiste de réseau option « réalisation » avec brevet fédéral**
- **Spécialiste de réseau option « projets et exploitation » avec brevet fédéral**

La traduzione inglese raccomandata è “Electrical network specialist” per il titolo nonché “development” e “planning and operation” per le opzioni.

8.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT, a disposizione del pubblico per consultazione. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legislazione sulla protezione dei dati.

8.2 Ritiro dell'attestato professionale

8.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente.

8.22 La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica presso la Commissione di ricorso del DFE.

8.3 Diritto di ricorso

8.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dal pre-esame o dall'esame principale, al mancato superamento del pre-esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.

8.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Essa può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica presso la Commissione di ricorso del DFE, che decide in modo definitivo.

9 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

9.1 Vacanze, rendiconto

- 9.11 L'organo responsabile fissa, su proposta della commissione d'esame, le vacanze secondo le quali sono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 9.12 L'organo responsabile assume le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 9.13 Per stabilire il contributo della Confederazione, al termine dell'esame è inviato un rendiconto dettagliato all'UFFT, conformemente alle sue direttive.

10 DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento del 26 novembre 1985 concernente l'esame professionale e l'esame professionale superiore di elettricista per reti di distribuzione è abrogato.

10.2 Disposizioni transitorie

- 10.21 Il primo pre-esame in base al presente regolamento ha luogo nel marzo 2007. Il primo esame principale in base al presente regolamento ha luogo nel settembre/ottobre 2007.
- 10.22 Nella Svizzera romanda e in Ticino, fino alla primavera del 2007 gli esami professionali superiori si svolgono in base al regolamento del 26 novembre 1985.
Nella Svizzera tedesca, fino all'aprile 2007 gli esami professionali superiori si svolgono in base al regolamento del 26 novembre 1985.
- 10.23 I ripetenti in base al regolamento del 26 novembre 1985 concernente l'esame professionale e l'esame professionale superiore di elettricista per reti di distribuzione hanno la possibilità di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta.

10.3 Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il 1 agosto 2006.

11 APPROVAZIONE ED EMANAZIONE

Aarau, 7 luglio 2005

Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES)

Il presidente



Dr. Rudolf Steiner

Il direttore



Anton Bucher

Berna, 7 luglio 2005

Associazione delle imprese di installazione di linee aeree e di cavi (AILC)

Il presidente



Etienne Roy

Il vicepresidente



Jean Bucher

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 26 settembre 2005

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELLA TECNOLOGIA

Direttrice a.i.



Ursula Renold